

PATTI PARASOCIALI TRA I SOCI
PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO ANALOGO
SULLA SOCIETA' "AMIU GENOVA S.p.A."

L'anno 2020, il giorno 3 del mese di giugno, in Genova, presso la sede del Comune di Genova – Via Garibaldi 9 – Palazzo Tursi, i sotto elencati Soci, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, intervengono alla sottoscrizione della presente scrittura:

1. Comune di Genova, con sede in Genova, via Garibaldi 9, codice fiscale 00856930102, in persona del Sindaco, Dott. Marco Bucci
2. Città Metropolitana di Genova, con sede in piazzale Mazzini 2, codice fiscale 00849050109, in persona del Vice Sindaco metropolitano, Dott. Carlo Bagnasco

Premesso che:

A) La legge regionale n.1/2014, ha istituito il modello di governo per le funzioni di competenza della Regione e degli Enti locali, definendo la dimensione territoriale di riferimento per i servizi connessi alla gestione dei rifiuti. Fra i contenuti principali figurano:

1. l'individuazione dell'Ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio

regionale, articolato in aree territoriali omogenee, ai fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani;

2. l'assegnazione di competenze alla Città metropolitana, e alle Province ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, in merito alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, con la definizione dei bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati e al loro smaltimento, da esercitarsi tramite uno specifico Piano metropolitano o d'area;

3. la costituzione dell'Autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti, organismo a cui sono demandate le decisioni strategiche nel settore, operante attraverso un Comitato d'Ambito, le cui determinazioni vengono assunte con i seguenti pesi: 40 Regione, 60 Città Metropolitana e Province sulla base della popolazione residente;

B) AMIU Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A. (d'ora innanzi "AMIU" o la "Società") è società in house del Comune di Genova ed è il soggetto affidatario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di governo dei servizi relativi al settore dell'igiene ambientale e di tutte le attività connesse o affini ai servizi anzidetti in forza del contratto di servizio, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 21 giugno 1999, n.76, in scadenza il 31/12/2020;

C) AMIU è stata regolarmente iscritta dal Comune di Genova nell'"Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house", di cui all' art 192 del Dlgs 50/2016;

D) il capitale sociale di AMIU al 31/12/2019 ammonta ad € 14.143.276,00 pari a 14.143.276 azioni del valore nominale di Euro 1 ciascuna a fronte di un patrimonio netto pari ad € 17.112.065,00;

E) in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 21/05/2019 ad oggetto "Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione. Acquisizione azioni detenute da Città Metropolitana in Fiera di Genova mediante cessione azioni AMIU S.p.A. del Comune di Genova. Indirizzi per la chiusura della liquidazione", Città Metropolitana è entrata nella compagine societaria di AMIU S.p.A con una partecipazione del 3,96%;

F) per effetto di tale operazione, l'assetto proprietario di AMIU S.p.A è così composto:

1. Comune di Genova 87,82%;

2. Città Metropolitana di Genova 3,96%;

3. il restante 6,06% è rappresentato da azioni proprie.

G) Città Metropolitana di Genova con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31/2019 del 13/11/2019 ad oggetto "affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti per il bacino del genovesato: comparazione dei modelli gestionali e organizzativi e linee di indirizzo" ha stabilito:

a. di individuare come linea di indirizzo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel bacino del Genovesato il modello gestionale organizzativo dell'in-house providing, dando mandato ai propri uffici di proseguire l'istruttoria volta a definire la cornice di massima i cui limiti rappresenteranno la misura entro la quale posizionare il progetto industriale relativo alla futura gestione nel territorio di riferimento;

b. di chiedere ad AMIU Genova S.p.A. di formulare una offerta in linea con gli obiettivi stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione di settore, nonché di verificarne la rispondenza della proposta agli standard e agli obiettivi delineati.

H) è volontà dei soci di AMIU S.p.A valorizzare la società ed i suoi asset, ponendo in essere le condizioni affinché AMIU possa diventare il gestore unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel bacino del Genovesato e rappresentare una realtà all'avanguardia per quanto riguarda il tema dell'innovazione applicata alla gestione del ciclo dei rifiuti;

I) le Parti intendono dare attuazione ad un controllo analogo congiunto sulla Società che opera secondo il modello dell'in house providing stabilito dall'ordinamento interno e dall'Unione Europea;

J) ai sensi dell'art. 16 comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 175/2016, i requisiti del controllo analogo congiunto possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni in deroga all'art. 2341 bis c.c.;

K) i Soci intendono sottoscrivere i presenti Patti Parasociali (in seguito i "Patti Parasociali") al fine di prevedere e disciplinare l'esercizio del c.d. "controllo analogo" su AMIU S.p.A.;

L) le parti dispongono fin da ora che dovranno aderire ai presenti Patti Parasociali gli ulteriori soci pubblici che a seguito di operazioni societarie diventeranno azionisti di AMIU S.p.A.;

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, i Soci concordemente:

convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 - PREMESSE

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei presenti Patti Parasociali (di seguito i "Patti Parasociali"), hanno determinato il consenso dei Soci e rappresentano, quindi, utile riferimento per l'interpretazione dei Patti Parasociali stessi e della volontà dei Soci stessi ivi manifestata.

ART. 2 - OGGETTO – FINALITA'

2.1. I Soci, come sopra individuati e rappresentati, concordano sulla necessità di dare piena attuazione alla natura di AMIU quale società in house providing per lo svolgimento del servizio di igiene urbana nel bacino genovese, nonché quale strumento di attuazione di qualsiasi attività o servizio ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto al suddetto servizio, così come previsto nello Statuto della Società e nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica ed intendono disciplinare di comune accordo, tramite i presenti Patti Parasociali, da intendersi quale ulteriore strumento rispetto a quelli statutariamente previsti, l'esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri sociali di controllo analogo a quelli esercitati sui propri servizi.

2.2. I presenti Patti Parasociali contengono le regole di governance e le modalità di attuazione e di esercizio del controllo analogo congiunto, oltre a quanto previsto dallo Statuto della Società e dal contratto di servizio, rafforzando in tal modo l'attività dei Soci nei confronti della stessa che opera secondo il modello in house providing ai sensi dell'art. 1 e 4 dello Statuto, conformemente a quanto stabilito dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno.

2.3. I presenti Patti Parasociali disciplinano i criteri per l'espletamento delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate dai Soci nei confronti della Società in house.

2.4. Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza delle attività esercitate da AMIU ai principi costituzionali, normativi e statutari, nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.

2.5. I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Parasociali sono stati deliberati da ciascun Socio sottoscrittore nelle forme e secondo le procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni.

ART. 3 - MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

3.1. Le attività della Società, secondo il modello dell'in house, saranno oggetto di impulso e controllo dei Soci sulla base di quanto previsto:

a) dallo Statuto e

b) dai presenti Patti Parasociali, che disciplinano in maniera specifica le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società, al fine di assicurarne la coerenza complessiva con le prescrizioni e gli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione dei Soci e nelle direttive emanate.

3.2. Tale tipologia di controllo è attuata attraverso un'analisi preventiva, contestuale e successiva degli obiettivi affidati e della loro realizzazione, congruenza e valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto agli obiettivi previsti.

ART. 4 - RACCORDO CON I COMUNI DEL BACINO DEL GENOVESATO

4.1. Ai fini del presente Patto le parti danno atto che Città Metropolitana, Autorità competente all'organizzazione e all'affidamento del servizio di igiene urbana, svolge la funzione di raccordo e coordinamento di tutti i Comuni appartenenti al territorio del Bacino del Genovesato attraverso i propri organi statutari, i quali ultimi rappresentano la sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e successivo relativamente alle materie afferenti l'affidamento del servizio di igiene urbana nel Bacino di riferimento

ART. 5 - COORDINAMENTO DEI SOCI

5.1. Le Parti concordano nella volontà di uniformare il voto nell'Assemblea dei soci convocata per la preventiva autorizzazione sugli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione per le materie di cui all'art. 13 dello Statuto, affinché le decisioni gestionali e strategiche più significative per l'attività sociale siano adottate con il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo ed in conformità agli indirizzi espressi da Città Metropolitana in materia di organizzazione e gestione del servizio di igiene urbana nel Bacino del Genovesato.

5.2. I soci convengono che l'unitarietà del controllo analogo su AMIU è garantita attraverso lo svolgimento di un tavolo di coordinamento partecipato dai soci stessi che si riunisce almeno una volta ogni trimestre per:

- recepire gli indirizzi espressi dagli organi di Città Metropolitana in tema di organizzazione e gestione del servizio;
- uniformarsi agli indirizzi di Città Metropolitana per l'approvazione della Relazione Previsionale Programmatica di cui all'art. 25 dello Statuto sociale;
- definire e assegnare gli obiettivi strategici e gestionali alla Società;
- verificare l'andamento economico finanziario della Società;
- monitorare l'equilibrio economico finanziario e lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati alla Società;
- verificare le principali criticità riscontrate in ordine all'andamento della società e al raggiungimento degli obiettivi e adottare le decisioni conseguenti;
- analizzare i costi di funzionamento della società al fine di una loro razionalizzazione, della verifica delle condizioni di congruità degli affidamenti e del loro mantenimento;

5.3. Allo scopo di facilitare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo, i soci impegnano la Società ad adottare procedure di pianificazione pluriennale e previsione annuale secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria dei soci pubblici.

5.4. I Soci si impegnano, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., a fare quanto in loro potere affinché gli amministratori conformino la loro attività alle decisioni validamente assunte dai soci nell'esercizio del controllo analogo congiunto, secondo quanto previsto nel presente accordo, prevedendosi esplicitamente, in caso contrario, l'eventuale revoca dell'amministratore e/o degli amministratori che non avranno rispettato tale impegno.

5.5. La violazione dei presenti Patti Parasociali, reiterata per almeno 2 (due) volte in un quinquennio, costituisce per il Socio inadempiente causa di estromissione dagli stessi Patti.

ART. 6 - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

6.1. Qualora, in accordo alle previsioni dello Statuto, l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri:

1. il Comune di Genova nominerà direttamente ai sensi dell'art. 2449 c.c la maggioranza degli amministratori;

2.1 la Città Metropolitana avrà diritto a designare in Assemblea:

i. la minoranza degli amministratori nel caso in cui Comune di Genova e Città Metropolitana fossero proprietari del 100% del capitale sociale (escludendo dal computo le azioni proprie detenute in portafoglio dalla società);

ii. un membro del Consiglio di Amministrazione in tutti gli altri casi.

Qualora nuovi enti pubblici diventassero azionisti di AMIU, gli stessi si impegnano: (i) a designare congiuntamente, previo accordo tra di loro, l'amministratore – o gli amministratori – eventualmente a loro spettante/i e (ii) a sottoporre la relativa designazione sottoscritta, da tutti essi Soci di minoranza, all'Assemblea che dovrà provvedere alla relativa nomina. In caso di mancata designazione, la nomina sarà rimessa all'Assemblea.

6.2. Qualora l'amministrazione della Società sia affidata ad un Amministratore Unico, quest'ultimo verrà designato congiuntamente dal Comune di Genova e dalla Città Metropolitana

6.3. Il Comune di Genova nominerà direttamente ai sensi dell'art. 2449 c.c, due sindaci effettivi e un sindaco supplente. La Città Metropolitana avrà diritto a designare in Assemblea il terzo sindaco effettivo con funzioni di Presidente e il secondo sindaco supplente.

ART. 7 - OBBLIGHI

7.1. Ciascuno dei Soci è obbligato a rispettare il contenuto dei presenti Patti Parasociali.

ART. 8 - RECESSO

8.1. La perdita della qualità di Socio della Società costituisce condizione risolutiva dell'adesione ai presenti Patti Parasociali e pertanto determina l'immediato venir meno della qualità di aderente ai Patti Parasociali.

ART. 9 - DURATA

9.1. I Soci sottoscrittori convengono che i presenti Patti Parasociali hanno la durata di 15 anni, ai sensi dell'art. 16, comma 2 lett. c) del T.U.S.P., a decorrere dalla data di affidamento ad AMIU S.p.a del servizio

di igiene urbana nel Bacino del Genovesato e che, da tale data, sono efficaci nei confronti di ogni singolo socio sottoscrittore.

9.2. Rimane comunque in facoltà dei Soci deliberare lo scioglimento anticipato dei presenti Patti Parasociali, purché tale decisione raccolga il consenso della Città Metropolitana e del Comune di Genova.

ART. 10 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI

10.1. Le modifiche e integrazioni ai presenti Patti Parasociali sono adottate dai Soci e saranno valide e vincolanti solo se approvate e sottoscritte dal Comune di Genova e dalla Città Metropolitana.

10.2. L'invalidità di una o più clausole non determinerà l'invalidità degli interi Patti Parasociali; i Soci si impegnano in buona fede a sostituire la clausola invalida con un'altra che, per quanto possibile, consenta di raggiungere legittimamente gli obiettivi perseguiti, mantenendosi l'equilibrio complessivo delle pattuizioni.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

11.1 Per tutte le controversie che potessero insorgere tra i Soci disciplinati nei presenti Patti Parasociali, il Foro competente è esclusivamente quello di Genova.

ART. 12 - NORMA IN MATERIA DI REGISTRAZIONE E PUBBLICITA'


12.1. I presenti Patti Parasociali sono soggetti a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 - Tariffa Parte II.

12.2. Fino a quando la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio i presenti Patti Parasociali non sono soggetti a obblighi di pubblicità e deposito presso il Registro delle Imprese.

COMUNE DI GENOVA

Il Sindaco

(Dott. Marco Bucci)



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PER Il Sindaco metropolitano

(Dott. Marco Bucci)

IL VICE SINDACO
CARLO BAENASCO

